



Ministero della Giustizia

Commissione di studio per elaborare proposte di interventi in materia di magistratura onoraria

(D.M. 23 aprile 2021 – Pres. dott. Claudio Castelli)

Art. 1

(Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto di svolgere attività in favore dell'ufficio giudiziario superiore alle nove giornate mensili. Tali attività possono comprendere la partecipazione alle udienze, la preparazione delle stesse, la stesura di provvedimenti, la partecipazione all'Ufficio per il processo e di collaborazione con il Procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, che devono essere specificati nelle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti e nel progetto organizzativo delle Procure della Repubblica ed in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.»;

b) all'articolo 4:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, escluse quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);

b) l'esercizio pregresso per l'intero periodo delle funzioni di addetto all'Ufficio per il Processo di cui all'art. 11 D.L. 9 giugno 2021 n.80;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

e) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

f) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

- g) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;
- h) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
- i) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- l) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali;
- m) il conseguimento del diploma delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali.»;

2) *al comma 4, lettera a) la parola «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque»;*

c) all'articolo 5:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano o hanno esercitato in modo continuativo negli ultimi cinque anni la professione forense, ovvero nel quale esercitano o hanno esercitato in modo continuativo negli ultimi cinque anni la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti. I magistrati onorari non possono essere assegnati a uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge, il convivente o la parte dell'unione civile esercitano la professione di avvocato.»;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti. Il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado del magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso la sede cui è assegnato il magistrato onorario, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I magistrati onorari che hanno tra loro o con magistrati ordinari vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario oppure, quando quest'ultimo è suddiviso in sezioni, nella medesima sezione. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.»;

4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. La ricorrenza in concreto delle incompatibilità del magistrato onorario derivanti da rapporti di parentela, affinità o da matrimonio, unione civile o convivenza di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è verificata sulla base dei criteri previsti dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, del presente decreto ai fini dell'indennità di missione o di trasferimento.»;

d) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 - (Ammissione al tirocinio)

1. Il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera, da adottarsi ad anni alterni entro il 31 marzo dell'anno in cui deve provvedersi, alla individuazione dei posti da pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nei dodici mesi successivi, nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica, determinando le modalità di formulazione del relativo bando nonché il termine per la presentazione delle domande.

2. All'adozione ed alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del bando per il conferimento degli incarichi provvede il Consiglio superiore della magistratura.
3. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine, riportato nel bando, per la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti e i titoli posseduti, sulla base di un modello standard approvato dal Consiglio superiore della magistratura. Alla domanda è allegata la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.
4. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti individuati a norma del comma 1, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici dello stesso distretto. Nella domanda devono indicare la loro preferenza per il settore civile o per il settore penale.
5. Il Consiglio superiore della magistratura redige la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4.
6. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio di un numero di interessati pari, ove possibile, al numero dei posti individuati ai sensi del comma 1, aumentato del doppio nel caso in cui i posti pubblicati per la singola sede siano uguali o minori di quattro, aumentati della metà ed eventualmente arrotondato all'unità superiore nel caso in cui i posti pubblicati per singola sede siano uguali o maggiori a cinque unità.»;

e) all'articolo 7:

- 1) *al comma 5, dopo le parole «magistrati professionali» sono inserite le seguenti: «o onorari»;*
- 2) *al comma 7, dopo le parole «del consiglio giudiziario, acquisito» inserire le seguenti: «il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati al quale l'aspirante risulti eventualmente iscritto, nonché»;*
- 3) *il comma 9 è sostituito dal seguente: « La graduatoria di cui al comma 7 conserva efficacia per i tre anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 8. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, nei limiti delle risorse disponibili, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti vacanti o resisi successivamente vacanti rispetto a quelli già pubblicati ai sensi dell'articolo 6, comma 1. »;*
- 4) *il comma 10 è sostituito dal seguente: « Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al comma 7 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'articolo 6, comma 6, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio. In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4. Sulla base della graduatoria di cui al secondo periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.»;*

f) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 - (Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace)

1. Il Presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Al Presidente del tribunale è attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, primo periodo, il Presidente del tribunale può avvalersi della collaborazione di un giudice professionale ovvero, nei circondari in cui siano ricompresi uffici del giudice di pace con un numero di magistrati in organico superiore alle venti

unità, di due giudici professionali, eventualmente distinti tra settore civile e settore penale. Il Presidente del Tribunale può altresì avvalersi di un referente individuato discrezionalmente tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace. Gli incarichi di cui al presente comma non danno diritto al riconoscimento di alcuna indennità o emolumento.

3. La proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del Presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.»;

g) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Nel corso dei primi diciotto mesi dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti. Detto periodo è ridotto ad un anno se il giudice onorario ha già svolto compiti di collaborazione nell'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge, o dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.»;

h) all'articolo 10:

1) il comma 11 è sostituito dal seguente «Il giudice professionale, al fine di assicurare la ragionevole durata del giudizio civile, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, l'assunzione di specifici mezzi di prova, il compimento del tentativo di conciliazione, la pronuncia dei provvedimenti previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile»;

2) al comma 12:

a) la lettera b) è soppressa;

b) in fine è aggiunto il seguente periodo: «e nel settore penale: a) per i provvedimenti resi all'esito dei procedimenti di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale; b) per i decreti di archiviazione»;

3) dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis - (Assegnazione dei giudici ausiliari all'ufficio per il processo)

I Giudici Ausiliari assegnati alle Corti di Appello dopo il 31 ottobre 2025 possono chiedere di essere assegnati all'ufficio per il processo della Corte di Cassazione o della Corte di appello ove hanno espletato il loro servizio, ove non abbiano compiuto il settantesimo anno di età. In tale caso beneficiano di indennità, diritti e doveri identici a quelli dei giudici onorari di pace di nuova assunzione.»;

i) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 - (Assegnazione ai giudici onorari di pace degli affari civili e penali)

1. Ai giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo e che non rientrano nella categoria indicata all'articolo 9, comma 4, può essere assegnata, nei limiti di cui al comma 4, la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale, nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica.

2. L'individuazione dei giudici onorari ai quali assegnare la trattazione di procedimenti a norma del comma 1 è effettuata con i criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di domande, con i criteri previsti dal comma 5 del predetto articolo.

3. I criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace a norma del presente articolo sono determinati nella proposta tabellare di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

4. Il Consiglio Superiore della Magistratura con propri regolamenti indica il numero massimo di procedimenti civili e penali che possono essere assegnati a ciascun giudice onorario, eventualmente distinguendoli per tipologia di affari.

5. Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace:

a) per il settore civile:

1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per i procedimenti di istruzione preventiva, compresi quelli previsti dall'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;

3) le controversie previste dagli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile, fatta eccezione per i procedimenti di cui all'articolo 445-bis dello stesso codice;

4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare;

5) i procedimenti in materia di famiglia, ad eccezione di quelli di competenza del giudice tutelare;

b) per il settore penale:

1) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;

2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare;

3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;

4) i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale e il conseguente giudizio.>>;

l) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 - Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali

1. I giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, comma 4, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, in via eccezionale e temporanea. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti. Del collegio non può far parte più di un giudice onorario di pace. In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate, ad eccezione di quelle istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 46».

m) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace)

1. Nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale, il giudice onorario di pace può essere destinato, in presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza, anche nella composizione dei collegi, del magistrato assente o impedito. L'individuazione del giudice onorario da destinare in supplenza è effettuata con i criteri di cui all'articolo 10, comma 5.»;

n) all'articolo 17:

1) al comma 3:

a) alla lettera d), dopo le parole «codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, secondo comma, del codice di procedura penale»;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «e) nei procedimenti civili»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Il vice procuratore onorario, nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550 del codice di procedura penale, può redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonché svolgere compiti e attività, anche di indagine.»;

3) il comma 5 è soppresso

o) dopo l'articolo 17 le parole «Capo V Della conferma nell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «Capo V Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che si trova in condizioni di disabilità o che assiste un familiare con disabilità»;

p) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Durata dell'ufficio e verifica*)

1. L'incarico di magistrato onorario ha la durata di sei anni.

2. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di età.

3. Ogni due anni il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica effettuano una verifica dell'attività svolta dal magistrato onorario acquisendo una sintetica autorelazione dello stesso sull'attività svolta e sintetiche relazioni dei magistrati che ha coadiuvato, nonché le statistiche comparate sull'attività svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti e le eventuali segnalazioni di fatti specifici da parte del Consiglio territoriale forense.

4. Qualora emergano profili di inadeguatezza sotto il profilo della produttività, della diligenza o dell'indipendenza il Presidente del Tribunale o il Procuratore della Repubblica, per quanto di rispettiva competenza, chiedono al Consiglio Giudiziario sezione autonoma l'apertura di una procedura di revoca per inidoneità allo svolgimento delle funzioni.

5. Il Consiglio Giudiziario, sezione autonoma, sentito il magistrato interessato delibera in merito, inviando la relativa delibera al C.S.M.

6. In caso di apertura della procedura di revoca la stessa deve essere definita con il parere del Consiglio giudiziario sezione autonoma entro 60 giorni.

7. Nell'ambito della procedura di revoca vengono altresì acquisiti:

a) un rapporto del capo dell'ufficio sull'attività svolta e relativo alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio nonché sulla partecipazione alle riunioni periodiche di cui agli articoli 22, comma 1 e 2;

b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati ai fini della redazione del rapporto di cui alla lettera a);

8. Viene altresì acquisito il parere del consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni, nel quale sono indicati i fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.

9. Ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 7, lettera a), sono esaminati, a campione, almeno venti verbali di udienza e venti provvedimenti, relativi al periodo oggetto di valutazione. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario stabilisce i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti.

10. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 6, delibera sulla domanda di revoca entro sei mesi dalla sua apertura, disponendo all'esito l'archiviazione o la revoca dall'incarico.

11. In caso di delibera del consiglio superiore della magistratura di revoca per inidoneità a svolgere le funzioni, il Ministro della giustizia dispone la revoca con decreto.

12. I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di verifica nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al presente articolo. La procedura di verifica deve definirsi entro sei mesi.

13. Ai magistrati onorari che hanno esercitato per l'intero mandato le funzioni e i compiti attribuitigli è riconosciuta preferenza, a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.

14. Al magistrato onorario che si trovi nella condizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che presti assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo, limitatamente alla scelta della sede. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma.

15. I magistrati onorari possono chiedere di essere assegnati ad altra sede che, con riguardo alle funzioni svolte dal richiedente, presenti vacanze in organico, ove sussistano gravi e comprovate ragioni di salute consistenti: a) in una patologia di carattere non meramente temporaneo; b) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap non grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; c) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli articoli 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.»;

q) all'articolo 21:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decadenza, dispensa e provvedimenti disciplinari.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) il richiamo nei casi di: reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;*
- b) la sospensione dal servizio da tre a sei mesi nei casi di: consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; adozione di comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità; uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;*
- c) la revoca dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo»;*

3) *il comma 5 sostituito dai seguenti:*

«5. La sospensione dal servizio è altresì disposta quando il magistrato onorario nei cui confronti è già stato disposto il provvedimento del richiamo a norma del comma 3, lettera a), viene nuovamente riconosciuto responsabile dell'adozione di una delle condotte per cui è previsto il richiamo. La revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario nei cui confronti è già stata disposta la sospensione dal servizio a norma del comma 3, lettera b), viene nuovamente riconosciuto responsabile dell'adozione di una delle condotte per cui è prevista la sospensione dal servizio.

5-bis. Il Presidente della Corte d'Appello per i giudici onorari di pace ed il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello per i vice procuratori onorari richiedono al Consiglio Superiore della Magistratura la sospensione dalle funzioni e dalle indennità del magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento. La sospensione è revocata, anche d'ufficio in caso di revoca della misura cautelare per carenza di gravi indizi di colpevolezza. Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare, la sospensione può essere revocata.

5-ter. Quando il magistrato onorario è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, Il Presidente della Corte d'Appello per i giudici onorari di pace ed il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello per i vice procuratori onorari possono richiedere al Consiglio Superiore della Magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni e dall'indennità anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare. Il Consiglio superiore della magistratura convoca il magistrato onorario con un preavviso di almeno sette giorni e provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato onorario può farsi assistere da altro magistrato onorario cessato dalle funzioni o da un magistrato professionale anche in quiescenza o da un avvocato. La sospensione può essere revocata dal Consiglio Superiore della magistratura in qualsiasi momento, anche d'ufficio.

5-quater. Il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale e sospeso in via cautelare, qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, ha diritto ad essere reintegrato nella stessa posizione del ruolo al momento della sospensione cautelare. Il magistrato onorario è assegnato al posto precedentemente occupato, anche in sovrannumero riassorbibile a seguito di successive vacanze. La sospensione cautelare cessa di diritto quando vi è la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che conclude il procedimento disciplinare. »;

4) al comma 6 dopo le parole: «della dispensa» sono inserite le seguenti: «del richiamo, della sospensione dal servizio»;

5) al comma 9, dopo le parole «la dispensa» sono inserite le seguenti «, il richiamo, la sospensione dal servizio», e dopo le parole «di decadenza, dispensa» sono aggiunte le seguenti: «, di richiamo, di sospensione dal servizio»;

6) al comma 10, dopo le parole: «la dispensa» sono inserite le seguenti: «, il richiamo, la sospensione dal servizio»;

r) all'articolo 22, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Sono tenuti, con cadenza almeno semestrale, corsi di formazione specificamente dedicati ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, organizzati e coordinati dalla Scuola superiore della magistratura nel quadro delle attività di

formazione della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto articolo, e sulla base di linee programmatiche elaborate ed approvate annualmente dal Consiglio superiore della magistratura. Gli ordini professionali ai quali i magistrati onorari risultino eventualmente iscritti valutano positivamente la partecipazione ai corsi di cui al presente comma ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti. La struttura della formazione decentrata attesta l'effettiva partecipazione del magistrato onorario alle attività di formazione e trasmette l'attestazione alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario in occasione della formulazione del giudizio di cui all'articolo 18.»;

s) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«(Art. 23 – Indennità spettante ai magistrati onorari)

1. L'indennità spettante ai magistrati onorari è onnicomprensiva.
2. Ai magistrati onorari è corrisposta con cadenza mensile un'indennità annuale lorda in misura fissa pari ad euro XXXXX, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali nelle quote loro spettanti.
3. Le indennità dei magistrati onorari sono adeguate ogni triennio con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

t) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«(Art. 24 – Regime feriale dei magistrati onorari)

1. I magistrati onorari hanno diritto a non prestare attività durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. L'indennità prevista dall'articolo 23 è corrisposta anche durante il periodo di cui al presente articolo».

u) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS)0

1. La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa per un periodo non superiore a dodici mesi.

1-bis. In caso di malattia e infortunio si applicano ai magistrati onorari le tutele previste per gli iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ed alla Cassa forense per i magistrati onorari iscritti agli albi forensi. L'indennità prevista dall'art.23 è corrisposta per sei mesi in un anno solare, a integrazione di quanto percepito dai suddetti enti fino a concorrenza dell'indennità normalmente spettante.

2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.

2 bis. In caso di maternità e paternità si applicano i magistrati onorari le tutele previste per gli iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ed alla Cassa forense per i magistrati onorari iscritti agli albi forensi.

3. [*****].

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano agli iscritti agli albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, per i quali si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è attuata con le modalità previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, del predetto decreto. Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non è frazionabile. Il premio assicurativo è a carico dello Stato.

6. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è altresì prevista per i giudici onorari minorili, gli esperti dei Tribunali di sorveglianza e i giudici ausiliari delle Corti di appello ed attuata con analoghe modalità.»;

v) l'art. 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 - (Modificazioni della competenza del giudice di pace in materia civile)

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma la parola «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «quindicimila»;
- b) al terzo comma i numeri 2) e 3) sono soppressi».

z) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio)

1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati, alla scadenza di ciascun quadriennio, fino al limite di età di cui al comma successivo.

2. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di età.

3. La domanda di conferma è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, al capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario esercita la funzione. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la domanda di conferma è presentata al Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. La domanda è trasmessa alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

4. Unitamente alla domanda, sono trasmessi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario:

- a) un rapporto del capo dell'ufficio o del coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sull'attività svolta e relativo alla capacità alla laboriosità, alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio nonché sulla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1 e 2;
- b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati ai fini della redazione del rapporto di cui alla lettera a);
- c) le relazioni redatte dai magistrati professionali che il magistrato onorario coadiuva a norma degli articoli 10, comma 10, e 16, comma 1;
- d) l'autorelazione del magistrato onorario;
- e) le statistiche comparate sull'attività svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, ed ogni altro documento ritenuto utile.

5. Ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 5, lettera a), sono esaminati, a campione, almeno venti verbali di udienza e venti provvedimenti, relativi al periodo oggetto di valutazione. La

sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario stabilisce i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti.

6. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 5, il parere di cui al comma 8, lettera c), e l'attestazione della struttura della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3, esprime, con riguardo al magistrato onorario che ha presentato domanda di conferma, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneità a svolgere le funzioni e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura.

7. Il giudizio è espresso a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, ed è reso sulla base degli elementi di cui ai commi 5 e 6, nonché dei seguenti, ulteriori elementi:

a) l'effettiva partecipazione alle attività di formazione organizzate ai sensi dell'articolo 22, comma 3, salvo che l'assenza dipenda da giustificato motivo;

b) l'effettiva partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22;

c) il parere del consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni, nel quale sono indicati i fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.

8. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma.

9. Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto.

10. I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al presente articolo.

11. La conferma dell'incarico produce effetti con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del quadriennio già decorso.»;

aa) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente: « Art.29-bis (Attività dei magistrati onorari in servizio)

1. A ciascun magistrato onorario non può essere richiesto di svolgere attività in favore dell'ufficio giudiziario per un tempo superiore rispettivamente alle tredici, nove o cinque giornate mensili.

2. Tali attività possono comprendere la partecipazione alle udienze, la preparazione delle stesse, la stesura di provvedimenti, la partecipazione all'Ufficio per il processo e la collaborazione con il Procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, che devono essere specificati nelle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti e nel progetto organizzativo delle Procure della Repubblica ed in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.

3. L'opzione sulla quantificazione dell'attività prestata è operata da ciascun magistrato onorario, con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Relativamente all'ufficio del giudice di pace l'istanza è presentata al Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. Il capo dell'ufficio trasmette immediatamente al Ministero della giustizia le istanze ricevute.»;

bb) l'articolo 30 è sostituito dal seguente: «Art. 30 (Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio)

1. Fino al raggiungimento del limite di permanenza in servizio il Presidente del tribunale:

a) può assegnare, con funzioni di collaborazione diverse da quelle delineate nell'art 10 e in via non esclusiva, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli già in servizio alla medesima data come giudici di pace;

b) può assegnare, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettere a) e b), del predetto articolo e delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione di ulteriori procedimenti civili e penali di competenza del tribunale, rispetto a quelli già assegnati, esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale;

c) può assegnare, in attesa dell'adozione del decreto del Ministero della giustizia, di cui all'art. 3, comma 7, previo interpello e con provvedimento immediatamente esecutivo, tenute presenti prioritariamente le esigenze di efficienza e funzionalità del tribunale, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 14.2 ad un ufficio del giudice di pace del circondario i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale. L'assegnazione, anche parziale, del magistrato onorario non può superare la durata di un anno e, nei casi di necessità può essere rinnovata per un ulteriore anno. L'assegnazione all'ufficio del giudice di pace può essere revocata per sopravvenute esigenze di funzionalità del Tribunale e cessa con l'adozione del decreto di cui al cui all'art. 3, comma 7;

d) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma.

2. Resta ferma l'assegnazione dei procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale effettuata, in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, prima della predetta data nonché la destinazione degli stessi giudici a comporre i collegi già disposta antecedentemente alla medesima data. Per i procedimenti nelle materie di cui all'articolo 11, comma 6, lettera a), numero 3), resta ferma l'assegnazione ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale qualora effettuata prima del 30 giugno 2017.

4. Sino al raggiungimento del limite di permanenza in servizio i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, con incarico di supplenza e solo in via eccezionale e temporanea, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, fermi i divieti di cui all'articolo 12 nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti.

5. Per i procedimenti di riesame di cui all'articolo 324 del codice di procedura penale il divieto di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applica se la notizia di reato è stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

6. Non si applicano, relativamente ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti relativi alle attività delegabili di cui all'articolo 17, comma 3.»;

cc) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)

1. Ai magistrati onorari in servizio è dovuta un'indennità annua lorda proporzionata al regime di attività prescelta ai sensi dell'articolo 29-bis.
2. Per i magistrati onorari che optano per il regime di attività corrispondente a tredici giornate mensili l'importo dell'indennità annua lorda dovuta è pari a euro _____. Il predetto importo è pari a euro _____ in caso di opzione per il regime di impegno corrispondente a nove giornate mensili, e a euro _____ in caso di opzione per il regime di attività corrispondente a cinque giornate mensili.
- 3.[*****]
4. Le indennità dei magistrati onorari sono adeguate ogni triennio, con Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
5. L'indennità è corrisposta con cadenza mensile.
6. A decorrere dalla entrata in vigore della presente disposizione sono abrogati gli articoli 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e l'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273. »;

Art. 2

(Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia penale)

All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il giudice di pace è competente:

- a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 392, 393, 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo e secondo comma, 624, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 , primo comma, e 647 del codice penale;
- b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 650, 651, 659, 689, 690, 691, 726, primo comma, 727 e 731 del codice penale. ».

Art. 3

Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:

«Art. 72-ter (Delegati del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale)

1. Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica e nelle udienze del giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, nell'udienza dibattimentale, nell'udienza di cui all'art. 558 c.p.p. e nei procedimenti civili, anche da magistrati ordinari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno dodici mesi. ».

Art. 4

All'articolo 10 decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
 «2.bis Il Consiglio Giudiziario quando provvede sulle materie di cui all'art. 15 co. 1 lett. A), in casi che riguardino magistrati onorari è integrato dai giudici onorari di pace e dai vice procuratori onorari eletti nella sezione autonoma. ».

Art. 5

(Riduzione della dotazione organica)

1. Le dotazioni organiche dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, sono rideterminate, rispettivamente in 3.500 e 1.800 unità.
2. La dotazione organica complessiva può essere rideterminata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni dell'art. 1 relative agli articoli 27 e 28 d. Lgs. n. 116/2017 entrano in vigore il 1° gennaio 2023.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2023 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data.
3. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità possono chiedere, in via straordinaria, l'assegnazione ad altre sedi che presentano vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistono cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

[illegible]

[*****] L'articolato non è stato completato in quanto richiede una previa scelta sul regime previdenziale e fiscale.